

Allegato 1

Prot. RA/2025/0056079

del 19/09/2025

ACCORDO DI COLLABORAZIONE**“SERVIZIO DI INFOMOBILITÀ LOCALE LUCEVERDE”****TRA**

Roma Capitale, rappresentato dal Sindaco di Roma Capitale, Prof. Roberto Gualtieri, domiciliato per la carica in Via del Campidoglio 1

E

L'Automobile Club d'Italia, di seguito ACI, rappresentato in persona dal Commissario Straordinario Gen. C.A. cong. Tullio Del Sette, elettivamente domiciliato presso la sede dell'ACI in Roma, Via Marsala n. 8, 00185

E

ACI Infomobility S.p.a., rappresentato in persona dal Presidente, Avv. Francesco Ranieri, elettivamente domiciliato presso la sede di Roma, Largo Somalia 30b, 00199

PREMESSO

- che ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della Legge del 7 marzo 1986 n. 65 e degli artt. 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, la Polizia Locale di Roma Capitale, espleta servizi di polizia stradale e di vigilanza del traffico e della mobilità urbana nell'ambito del territorio di competenza;
- che la Polizia Locale di Roma Capitale, avvalendosi per l'espletamento delle funzioni di istituto di personale qualificato nell'attività di infomobilità, è in grado di eseguire un costante monitoraggio ed una continua vigilanza della circolazione stradale e delle relative problematiche, aggiornando tempestivamente tutte le piattaforme telematiche attive sia ad uso interno sia ad uso esterno;
- che l'ACI, Ente Pubblico non Economico, privo di finalità di lucro e classificato di alto rilievo ai sensi della legge 20 marzo 1975 n. 70, è Ente istituzionalmente preposto ad attuare nei confronti dell'utenza automobilistica ogni forma di assistenza tecnica, stradale ed informativa, in relazione anche ad attività sviluppate in collaborazione con altre Pubbliche

Amministrazioni;

- che per il raggiungimento di questi obiettivi, l'azione dell'ACI si esplica in molteplici direzioni, tra cui particolare rilevanza assumono: l'attività di studio dei problemi connessi allo sviluppo della mobilità ed alla sicurezza stradale; quella di assistenza informativa e multicanale, finalizzata alla funzionalità dei trasporti e alla sicurezza stradale; quella di istruzione automobilistica ed educazione dei conducenti di veicoli; quella relativa all'organizzazione di ogni iniziativa o evento utile a promuovere la cultura della sicurezza stradale;
- che per corrispondere alle esigenze dei cittadini e delle Amministrazioni Locali l'ACI, attraverso le proprie strutture dirette e indirette, ha costruito uno specifico servizio denominato "Luceverde", che si pone, nello scenario dell'infomobilità, come iniziativa innovativa e all'avanguardia a livello nazionale e internazionale, per lo sviluppo di sistemi di informazione su base locale e regionale;
- che l'ACI per la realizzazione e gestione dei servizi di infomobilità in parola denominati "Luceverde" in collaborazione con i Comuni e le Polizie Locali si avvale della Società in house ACI Infomobility S.p.A., che viene nominata da ACI Responsabile del Trattamento e della Sicurezza dei Dati gestiti durante l'espletamento dei servizi di infomobilità e che in tale veste e per tale motivo sottoscrive congiuntamente ad ACI, attraverso il proprio legale rappresentante pro tempore, il presente Accordo di Collaborazione;
- che in forza di quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel 2009 ACI e Roma Capitale hanno stipulato un accordo, per la realizzazione, in collaborazione, del servizio di infomobilità denominato "Luceverde Infomobilità Roma" che consente di far giungere ai cittadini ogni informazione di pubblico interesse ed utile in merito alla mobilità pubblica e privata, al traffico ed alla circolazione stradale;
- che l'ACI ha attualmente in essere rapporti di collaborazione istituzionale in materia di infomobilità con ulteriori Enti Nazionali, Locali e Regionali;
- che in tale ambito l'ACI mette a disposizione di Roma Capitale una piattaforma tecnologica appositamente realizzata ed implementata nel corso degli anni, per l'inserimento e la diffusione dei dati riguardanti informazioni di mobilità pubblica e privata (eventi di viabilità statici e dinamici) ed informazioni di pubblica utilità;
- che le attività espletate da ACI nell'ambito dei suddetti rapporti di collaborazione includono la produzione e la distribuzione di specifici notiziari di infomobilità, nonché la realizzazione e manutenzione dei siti aventi dominio luceverde.it, delle Applicazioni per sistemi operativi iOS e Android "Luceverde", dei profili specifici di Social Network (Facebook, X, YouTube, ecc.) e di un servizio di Contact Center che risponde al numero verde gratuito 800 18 34 34;
- che l'ACI, grazie alla esperienza maturata dalle proprie Società controllate, ha avviato il servizio "Luceverde Infomobilità Roma", promuovendone i contenuti informativi realizzati attraverso canali web, APP ed il Contact Center;
- che il servizio "Luceverde" costituisce un eccellente esempio di collaborazione istituzionale nell'erogazione di servizi di assistenza informativa agli utenti delle reti e dei servizi di

trasporto, grazie all'impegno diretto di Roma Capitale, attraverso l'interazione operativa dei propri sistemi telematici con i sistemi informativi messi a disposizione da ACI;

- che Roma Capitale, per il tramite del Comando della Polizia Locale e ACI intendono proseguire la partnership istituzionale sull'infomobilità dell'Area di Roma e della città Metropolitana secondo i termini del presente accordo di collaborazione al fine di fornire i servizi "Luceverde" nell'assetto dell'infomobilità di Roma Capitale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Nel quadro delle rispettive competenze e finalità istituzionali e tenuto conto delle considerazioni in premessa, che formano parte integrante del presente Accordo, le Parti concordano di operare congiuntamente per la massima diffusione dei servizi di infomobilità di Roma Capitale, attraverso la distribuzione multicanale di accurate informazioni sul traffico e sul trasporto pubblico, per il miglioramento delle condizioni di mobilità di cittadini e visitatori, nonché per lo sviluppo delle ulteriori iniziative che potranno scaturire dal presente Accordo.

Art. 2

Per le finalità di cui all'art. 1, Roma Capitale e ACI si impegnano a proseguire nella collaborazione per fornire i servizi "Luceverde Infomobilità Roma" che includono l'utilizzo di una specifica piattaforma tecnologica messa a disposizione dall'ACI, idonea alla gestione di eventi di viabilità statici e dinamici.

La piattaforma tecnologica di cui al comma precedente è utilizzata da personale della Polizia Locale di Roma Capitale per acquisire ed aggregare le informazioni relative alla mobilità dell'area urbana, raccolte direttamente dai propri operatori presenti sul territorio e/o attraverso tutti i sistemi di rilevazione ed i collegamenti di cui dispone. Tale insieme di informazioni costituirà la fonte informativa ufficiale sullo stato del traffico e dei servizi di mobilità di propria competenza.

Art. 3

La Polizia Locale di Roma Capitale svolge funzione di coordinamento e supervisione ai fini della corretta attuazione del presente accordo le cui modalità operative sono definite con successivo atto dirigenziale.

Art. 4

Per la realizzazione del servizio "Luceverde Infomobilità Roma" l'ACI si impegna a mettere a disposizione di Roma Capitale un'idonea piattaforma software e a formare ed assistere gli operatori designati dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, effettivi presso il Reparto Infomobilità.

Si impegna altresì a realizzare i servizi indicati nei seguenti punti:

- un canale di divulgazione via internet: sito internet e/o collegamento web dove saranno pubblicati tutti gli eventi in “tempo reale” (code, incidenti, eventi atmosferici, ecc.) visibili su mappa tramite icone su cui cliccare per avere un maggiore dettaglio. La mappa avrà dimensioni flessibili in funzione delle pagine web su cui verrà pubblicata;
- realizzazione di notiziari con contenuti informativi sulla mobilità regionale con approfondimenti su Roma Capitale;
- notiziari in voce artificiale con contenuti informativi sulla mobilità di Roma Capitale distribuiti tramite app e sito internet;
- notiziari in voce naturale con contenuti informativi sulla mobilità di Roma Capitale ed aree adiacenti, distribuiti attraverso emittenti radiofoniche locali convenzionate;
- servizio App Luceverde che prevede le seguenti funzionalità: mappa interattiva con eventi di traffico e trasporto pubblico georeferenziati; possibilità di filtrare gli eventi per tipologia; possibilità di visualizzare il livello di congestione del traffico; possibilità di ascoltare notiziari cittadini e nazionali; possibilità di ascoltare notiziari personalizzati relativi agli eventi intorno alla posizione dell’utente in un raggio predefinito; integrazione informazioni sui distributori di carburante (geolocalizzazione e prezzi), colonnine di ricarica elettrica (geolocalizzazione) e sui parcheggi (geolocalizzazione e tipologia); profilazione utente; possibilità di salvare una lista di punti preferiti (POI – Point Of Interest); possibilità di salvare percorsi preferiti; funzione di calcolo del percorso su mappa tra due o più punti;
- servizio di Contact Center per ricevere informazioni sul traffico e sul trasporto pubblico locale ed informazioni legate a eventuali emergenze che incidano sulla mobilità tramite il numero verde gratuito 800 18 34 34.

Le informazioni raccolte ed i servizi realizzati che riguardano notizie su code, incidenti, mobilità e transitabilità, statiche e dinamiche, saranno rese disponibili a tutti i soggetti firmatari dell'accordo e ad altri soggetti istituzionali, indicati da Roma Capitale, per la pubblicazione sui propri canali di informazione (portale, App, emittenti, ecc.).

Art. 5

Le Parti convengono che, in costanza del presente Accordo, la titolarità dei dati raccolti che riguardano code ed eventi di traffico, viabilità e mobilità, mediante gli strumenti di rilevazione e monitoraggio spetterà a Roma Capitale e all’ACI. In coerenza con l’obiettivo della massima divulgazione delle informazioni utili alla sicurezza stradale, l’ACI si impegna a dare la massima divulgazione alle informazioni ricevute, attraverso le proprie strutture dirette e indirette ed i propri canali e servizi informativi.

Nel corso dell’esecuzione del Contratto, il Fornitore potrebbe avere accesso o prendere possesso, visione o conoscenza di informazioni inerenti alla Committente, indipendentemente dal fatto che le stesse siano qualificate o meno come riservate (di seguito: “Informazioni Riservate”). Al fine di meglio identificare le “Informazioni Riservate”, le Parti convengono che tra queste rientra qualsiasi dato e/o informazione che la Committente trasmetterà al Fornitore durante lo svolgimento delle attività dichiarando esplicitamente il carattere di riservatezza con una delle seguenti modalità:

i. per iscritto e/o

ii. attraverso la consegna di materiale e/o

iii. attraverso il rilascio dell'autorizzazione all'accesso alle Informazioni Riservate, come nel caso che queste siano registrate in un archivio informatico e/o sui dispositivi stessi che verranno analizzati e/o

iv. attraverso comunicazione verbale e/o visiva.

Saranno pertanto Informazioni Riservate, in via esemplificativa e non esaustiva: i dati e le informazioni inerenti alla Committente e/o i dati e le informazioni relativi alla struttura ed al personale (ivi inclusi anche i dati personali); i dati e le informazioni inerenti alla strutturazione e alle strategie; i dati e le informazioni inerenti ai sistemi informatici e di telecomunicazione; analisi; knowhow; in genere, qualsivoglia notizia di natura tecnica, legale, economica/fiscale o commerciale. Il Fornitore si obbliga, per sé stesso e per i propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori autorizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 c.c., a mantenere la più rigorosa riservatezza sulle Informazioni Riservate di cui è venuto o verrà a conoscenza.

Conseguentemente si obbliga a:

i. gestire le Informazioni Riservate in modo da mantenerle strettamente riservate e confidenziali impedendo qualsiasi comunicazione e/o divulgazione, salvo quanto di seguito specificato;

ii. limitare la circolazione interna delle Informazioni Riservate unicamente alle persone che, per ragioni di ufficio o di competenza, abbiano diretta necessità di conoscere tali Informazioni Riservate per l'esecuzione dei servizi, imponendo a tali persone i medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità;

iii. non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi dall'esecuzione dei servizi;

iv. non copiare né divulgare e comunicare a terzi le Informazioni Riservate ricevute, se non con il preventivo consenso scritto della Committente;

v. non divulgare a terzi i particolari dei servizi ovvero i termini e le condizioni di eventuali accordi tra le Parti in ordine ai servizi stessi;

vi. non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualunque forma e con qualunque mezzo le Informazioni Riservate, salvo che ciò avvenga strumentalmente all'esecuzione dei servizi, alle sole persone nelle stesse coinvolte e nella misura strettamente necessaria per consentirne l'esecuzione.

Il Fornitore, laddove ritenesse necessario, nell'ambito del Contratto, comunicare Informazioni Riservate a terzi, dovrà previamente essere autorizzato per iscritto dalla Committente e, in tal caso, dovrà assicurare che i terzi aderiscano per iscritto alle obbligazioni di cui al presente articolo. Il Fornitore non ha alcuna licenza di utilizzazione o di sfruttamento commerciale delle Informazioni Riservate.

Le previsioni del presente articolo non si applicheranno alle Informazioni Riservate che:

i. al momento della comunicazione siano di dominio pubblico o lo diventino successivamente,

senza che il Fornitore si renda inadempiente al Contratto;

ii. al momento della comunicazione siano già conosciute dal Fornitore, purché tale ricezione non sia stata fraudolentemente ottenuta o non sia a sua volta sottoposta a obbligo di riservatezza;

iii. al momento della comunicazione siano già conosciute dal Fornitore, in quanto precedentemente trasmesse da un terzo, legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;

iv. il Fornitore sia obbligato a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica, sempreché, in tal caso e ove detta Autorità Pubblica non lo vieti, il Fornitore ne dia immediata notizia scritta alla Committente.

Le notizie prodotte da "Luceverde Infomobilità Roma" verranno diffuse con la dicitura **"Servizio realizzato dall'Automobile Club d'Italia e dalla Polizia Locale di Roma Capitale"**.

L'ACI potrà, inoltre, distribuire i contenuti realizzati ad altri soggetti interessati ed in grado di massimizzare la diffusione delle informazioni.

Art. 6

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal General Data Protection Regulation (GDPR) - Regolamento UE 2016/679 - con la sottoscrizione del presente Contratto entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente ai sensi del predetto Regolamento, a far sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con il presente Contratto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti all'adempimento degli obblighi contrattuali nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati. Tali dati saranno conservati dalle Parti, per il tempo necessario alla gestione del Contratto, ovvero conformemente ai termini previsti dalle normative applicabili.

2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte. L'informativa completa redatta da Roma Capitale ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE viene fornita alla Committenza ai fini della sottoscrizione del presente Contratto.

3. I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate, improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

Art. 7

In considerazione della complessità organizzativa necessaria per la completa realizzazione ed attuazione dei servizi di infomobilità, le Parti convengono che il presente Accordo avrà durata di 5 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso. Alla scadenza del presente Accordo, esso potrà essere rinnovato per un periodo analogo nel caso in cui Roma Capitale e ACI riconoscano, sulla base dell'esperienza maturata, la validità della collaborazione e delle iniziative intraprese e

ritengano opportuno proseguire nello svolgimento dei servizi oggetto della collaborazione. Ciascuna Parte, ha la facoltà di recedere in ogni momento dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte almeno tre mesi prima della data indicata per il recesso. In tal caso, le Parti concordano le misure volte a garantire che le attività avviate nell'ambito dell'Accordo siano portate a conclusione.

Art. 8

Le Parti concordano sull'obiettivo di prevedere ulteriori sviluppi ed implementazioni dei servizi di infomobilità (nuovi contenuti; nuovi prodotti editoriali a livello regionale e locale con la produzione di specifici notiziari audio, a cura di operatori altamente qualificati, da diffondere attraverso accordi con le emittenti radiofoniche regionali; integrazioni di piattaforme tecnologiche; integrazione di servizi di social network in stretta cooperazione con i canali social già attivi, ecc.).

Art. 9

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo.

Qualora fosse inutilmente esperito il tentativo di composizione di cui al paragrafo precedente, si adirà la competente autorità giudiziaria.

Art. 10

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi di quanto previsto dall'art.15, comma 2 *bis*, della Legge n. 241/1990, entra in vigore alla data della sua sottoscrizione.

Il presente Accordo, che non prevede oneri economici tra le parti, è sottoposto alla registrazione in caso d'uso.

Roma,

Per Roma Capitale

Il Sindaco

Roberto Gualtieri



Roberto Gualtieri
18.09.2025
17:18:34
GMT+01:00

Per Automobile Club d'Italia

Il Commissario Straordinario

Gen. C.A. cong. Tullio Del Sette



Firmato da Tullio Del Sette il 29-07-2025

Per ACI Infomobility S.p.A.

Il Presidente

Francesco Ranieri

Firmato digitalmente da

FRANCESCO RANIERI

CN = FRANCESCO RANIERI
C = IT